

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2449 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi alla registrazione degli operatori economici che intervengono nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è attualmente applicato per controllare i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa ai sensi dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽³⁾. Tale direttiva estende l'uso del sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 («sistema informatizzato») al controllo di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. A decorrere dal 13 febbraio 2023 tali movimenti devono essere effettuati sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che deve essere presentato dallo speditore utilizzando il sistema informatizzato. Fino a tale data si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁴⁾, a norma del quale tali movimenti hanno luogo sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, ossia il documento di accompagnamento semplificato.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce la struttura e il contenuto del documento amministrativo elettronico semplificato scambiato attraverso il sistema informatizzato e abroga il regolamento (CEE) n. 3649/92 a decorrere dal 13 febbraio 2023.
- (3) La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato sono stati disciplinati dal regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽⁶⁾, che attua la direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ per quanto riguarda la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽⁷⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

